

UNIONE CINQUECITTÀ

Provincia di Frosinone

tra i Comuni di

Aquino, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Roccasecca, Villa Santa Lucia

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO

	ORIGINALE
X	COPIA

N. 05

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – PRESA D'ATTO DELLE DELIBERAZIONI DEI COMUNI DI COLLE SAN MAGNO E DI VILLA SANTA LUCIA

L'anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di Maggio, alle ore 10,00, in Piedimonte San Germano, nella Sala Consiliare del predetto Comune, convocato dal Presidente nei modi di legge, si é riunito il Consiglio dell'Unione Cinquecittà in sessione ordinaria, seduta pubblica di seconda convocazione .

	P	A		P	A
DI NOTA Antonio - Presidente	X		EURITI Giovanni		X
IACOVELLA Domenico – V.Presidente	X		GENTILE Oreste	X	
GIORGIO Giovanni– Assessore		X	MARCIANO Francesco	X	
EVANGELISTA Antonietta – Delegata	X		MARROCCO Giulia	X	
NARDOIANNI Tommaso - Delegato		X	META Franco	X	
CAPUANO Leonardo		X	RIZZA Biagio		X
DI RUZZA Luca		X	ROMANO Francesco	X	
			SACCO Giuseppe	X	

Assume la Presidenza il Presidente Antonio DI NOTA

Partecipa il Segretario Dott. Giulio FIORILLO

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, a seguito di appello nominale:

- sottopone al Consiglio la proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri

In continuazione di seduta il Presidente sottopone all'approvazione la seguente proposta di deliberazione concernente l'argomento in oggetto correlata di parere di cui all'articolo n. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

II CONSIGLIO DELL'UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ

PREMESSO che al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, nell'attività contrattuale della pubblica amministrazione vi è stato un progressivo cambiamento che ha portato da una parte alla ricerca di un più efficiente utilizzo dei metodi tradizionali di acquisto e dall'altra all'introduzione e la diffusione di strumenti telematici di approvvigionamento nelle pubbliche amministrazioni, il cosiddetto *e-procurement* pubblico;

RICONOSCIUTO che nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica l'istituzione di una centrale unica di committenza potrà evitare la parcellizzazione di gare, che crea inevitabilmente delle diseconomie per le difficoltà di gestione, quali la redazione di capitolati, di controllo dei requisiti, di verifica delle offerte tecniche, nonché l'impiego di risorse umane e materiali;

VISTI i seguenti atti:

- la *direttiva 2004/18/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e servizi, che prendendo atto dello sviluppo negli stati della comunità di nuove tecniche di acquisto elettronico, tecniche che consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, grazie in particolare al risparmio di tempo e di "denaro" derivante dal loro utilizzo, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono far uso delle tecniche di acquisto elettronico, purché il loro utilizzo avvenga nel rispetto delle norme stabilite dalla direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza;

- il *decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101* (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi) sono stati previsti i criteri e le modalità per l'espletamento da parte delle Amministrazioni pubbliche delle procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi che comprendono lo svolgimento delle procedure di gara in modalità telematica e lo sviluppo del mercato elettronico;

- il comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale dispone: "*i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*";

CONSIDERATO l'obbligo della centrale unica di committenza decorre per le gare bandite successivamente al 31.3.2013, ai sensi dell'art. 23, comma 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214;

* **VISTO** l'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 il quale demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione delle modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;

VISTO il D.P.C.M 30 giugno 2011 finalizzato a promuovere l'istituzione in ambito regionale di una o più Stazioni uniche appaltanti, di seguito denominate «SUA», con modalità che ne incentivino una maggiore diffusione anche attraverso la sensibilizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici;

ATTESO che ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M 30 giugno 2011 rapporti tra SUA e l'ente aderente sono regolati da convenzioni e che la convenzione prevede, in particolare:

- a) *l'ambito di operatività della SUA determinato, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed il responsabile del procedimento della SUA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;*
- b) *le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA;*
- c) *gli oneri rispettivamente a carico dell'ente aderente e della SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;*
- d) *l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alla SUA l'elenco dei contratti di cui alla lettera a), per i quali si prevede l'affidamento nonché l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere, su richiesta della SUA, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti;*
- e) *l'obbligo per l'ente aderente di comunicare alla SUA le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto;*

CONSIDERATO,

- che sono membri dell'Unione Cinquecittà due Comuni con meno di cinque mila abitanti, obbligati, pertanto alla costituzione di una centrale di committenza unica per l'espletamento di tutte le procedure di gara, incluso il cottimo fiduciario per i contratti di importo superiore ai 40.000 euro così come confermato dalla deliberazione della Corte dei Conti Piemonte n. 271,
- che tali Comuni, a seguito della verifica della disponibilità dell'Unione, hanno deciso di assolvere tale obbligo normativo convenzionandosi con l'Unione Cinquecittà;
- che a tal fine i Consigli dei Comuni di Colle San Magno e di Villa Santa Lucia hanno deliberato di convenzionarsi con l'Unione per l'istituzione della centrale di committenza e hanno approvato lo schema di convenzione da sottoporre al Consiglio dell'Unione;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio del Comune di Colle San Magno n 02 del 28.03.2013,
- la deliberazione del Consiglio del Comune di Villa Santa Lucia n 29 del 28.03.2013

RITENUTO possibile ed opportuno l'affidamento dell'esercizio associato della Centrale unica di committenza di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'Unione Cinquecittà, attraverso la convenzione, ex art. 30 del d.lgs. 267/2000 ;

VISTO lo schema di convenzione, approvato dai due Comuni, per la gestione del servizio associato dell'istituzione di una Centrale unica di committenza di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

RITENUTO di poter approvare lo schema di convenzione;

VISTI inoltre le disposizioni dello Statuto e del regolamento di organizzazioni degli uffici e dei servizi;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile dell'area economico-finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione che da il seguente esito: all'unanimità con **voti favorevoli 9**, resi per alzata di mano dai 9. componenti il Consiglio presenti e votanti su **15** assegnati e in carica

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa a cui si rimanda per costituire parte integrante ed essenziale,

1. Di approvare la convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale unica di committenza di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvata e proposta dal Comune di Colle San Magno fra i seguenti Enti:

- a) **Unione Cinquecittà;**
- b) **Colle San Magno;**

2. Di approvare la convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale unica di committenza di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvata e proposta dal Comune di Villa Santa Lucia fra i seguenti Enti:

- a) **Unione Cinquecittà;**
- b) **Villa Santa Lucia;**

3. Di approvare gli allegati "A" e "B" contenenti lo schema di convenzione da sottoscrivere e che costituiscono parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;


4. Di costituire l'ufficio comune, che opera per l'esercizio delle funzioni oggetto della convenzione medesima, in luogo dei singoli uffici già competenti in via ordinaria, a cui demandare gli atti relativi al servizio in oggetto, presso l'Unione;

5. Di determinare la durata di anni tre della predetta convenzione riservandosi, di valutare alla scadenza del predetto periodo, lo stato di conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno, al cui esito si potrà verificare l'esercizio delle funzioni fondamentali mediante l'unione di comuni, che nel corso di validità della stessa convenzione, gli Enti associati, valutano una eventuale costituzione;

6. Di dare mandato alla Giunta e al Presidente di adottare tutti i provvedimenti, di rispettiva competenza, volti alla riorganizzazione della struttura dell'ente per l'istituzione dell'ufficio comune di cui sopra;

7. Di dichiarare, con successiva votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

In merito alla sopra scritta deliberazione, il Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell' art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, attesta la regolarità tecnica della deliberazione stessa e firma per conferma



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ

Vista la sopra scritta proposta di deliberazione concernente l'argomento in oggetto brevemente illustrata dal Presidente;

Constatato che nessuno chiede di intervenire sull'argomento in oggetto;

Con votazione che da il seguente esito: all'unanimità con **voti favorevoli 9**, resi per alzata di mano dai **9** componenti il Consiglio presenti e votanti su **15** assegnati e in carica

DELIBERA

Di approvare la sopra scritta proposta di deliberazione concernente l'argomento in oggetto.

Inoltre,


IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ

Su proposta del Presidente;

Con votazione che da il seguente esito: all'unanimità con **voti favorevoli 9**, resi per alzata di mano dai **9** componenti il Consiglio presenti e votanti su **15** assegnati e in carica

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del D. Lgs. n. 267/2000.



Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dot. Antonio DI NOTA



IL SEGRETARIO
Dot. Giulio FIORILLO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prot. 339, viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi;
- viene trasmessa ai Comuni aderenti all'Unione.

Piedimonte San Germano, 16/05/2013

IL SEGRETARIO
Dot.ssa Valentina LEPORE



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267):
- perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)
- viene assegnata per l'esecuzione al Responsabile Servizio Amministrativo

Piedimonte San Germano, 16/05/2013

IL SEGRETARIO
Dot.ssa Valentina LEPORE



	Originale
X	Copia conforme dell'originale

Piedimonte San Germano, 16/05/2013



Comune di Colle San Magno

Provincia di Frosinone – ITALIA

Sito internet: www.comune.collesanmagno.fr.it – Mail: info@comune.collesanmagno.fr.it

C.A.P. 03030 – Codice Fiscale 82005110604- Tel. 0776/560051 – FAX 0776/560290

Prot: 1262

23/4/2013

Spett.Le

Unione di Comuni

CINQUECITTA'

Piedimonte San Germano Fr

Fax 0776/403193

OGGETTO : Trasmissione Delibera 2 del 28/3/2013

Per il seguito di Vs competenza, in allegato Delibera relativa all' approvazione della Centrale unica di committenza di cui al Comma 3/bis art. 33 DLGS n 163/2006.

Distinti saluti



UNIONE CINQUECITTA'
Prot. N° 280
del 23/04/13

Allegato "A"

CONVENZIONE
PER L'ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

L'amministrazione comunale di Colle San Magno e di Villa Santa Lucia, al fine di dare attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 33, comma 3 bis del d.lgs. 163 convengono con l'Unione Cinquecittà quanto segue:

Articolo 1. Oggetto

1. I Comuni di Colle San Magno, di Villa Santa Lucia e l'Unione Cinquecittà convengono di istituire ed esercitare la Centrale unica di committenza di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante apposita convenzione.
2. Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:
 - a) deliberazione del Consiglio Comunale di Colle San Magno n° 2 del 28 Marzo 2013;
 - b) deliberazione del Consiglio Comunale di Villa Santa Lucia n° 29 del 28 Marzo 2013
 - c) deliberazione del Consiglio dell'Unione n° 4 del 02 Maggio 2013

Articolo 2. Funzioni e ambito territoriale

1. La presente convenzione disciplina l'esercizio della Centrale unica di committenza e il trasferimento dei relativi servizi all'Unione che assume la responsabilità dell'esercizio associato, presso il quale, a seguito della costituzione dell'ufficio comune o per effetto della delega, è operante la struttura amministrativa competente all'esercizio della funzione.
2. L'esercizio associato della Centrale unica di committenza, riguarda tutte le procedure di gara, senza eccezione, né per i casi di urgenza, né in relazione al loro valore. *Restano escluse le procedure di affidamento diretto per gli acquisti di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro che i singoli comuni possono attivare ai sensi dell'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. 163/2006, nonché le procedure di acquisto attraverso l'utilizzo degli strumenti elettronici gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.*
3. Fermo restanti i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva competenza degli enti aderenti, sia la fase che precede la predisposizione degli atti di gara (nomina del responsabile unico dei procedimenti, programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, determinazione a contrattare e le relative procedure, ecc.), sia la fase che segue (aggiudicazione definitiva, stipula del contratto, consegna dei lavori, direzione dei lavori, contabilità, collaudo, ecc.). In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:
 - a) la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) ex art. 10 del d.lgs. n. 163/2006;
 - b) la programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, la redazione e l'approvazione dei progetti e di ogni atto e elaborato che ne costituiscono presupposti, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
 - c) la redazione dei bandi, dei capitolati;
 - d) l'adozione della determina a contrattare;

- e) la stipulazione del contratto di appalto, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata;
 - f) l'affidamento della direzione dei lavori o dell'esecuzione dei servizi;
 - g) ogni adempimento connesso alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamenti lavori;
 - h) la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;
 - i) gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, dei servizi e forniture ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento;
 - j) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 163/2006;
 - k) risposta alla eventuali FAQ relative all'attività progettuale e volte ad ottenere chiarimenti sui contenuti dei bandi di gara e dei relativi allegati.
3. L'ente aderente può delegare alla Centrale unica di committenza l'attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico.
 4. L'ente aderente potrà avvalersi del supporto della stazione appaltante nell'esame di eventuali proposte di varianti (in corso di esecuzione del contratto, in corso d'opera, progettuali in sede di offerta).
 5. In caso di appalto da aggiudicare, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, che la Centrale unica di committenza ritenerà opportuno inserire nella commissione giudicatrice. Tali oneri saranno riportati nei quadri economici della spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dallo stesso Ente aderente.
 6. L'ambito territoriale della gestione associata viene individuata nel territorio dei Comuni firmatari del presente atto.
 7. Le funzioni di cui alla presente Convenzione sono trasferite dai Comuni di Colle San Magno e Villa Santa Lucia all'Unione Cinquecittà.

Articolo 3. Finalità

1. La gestione associata della funzione fondamentale di cui all'articolo 1 è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) migliorare l'analisi del fabbisogno e offrire una risposta più organica e strutturata allo stesso;
 - b) migliorare la qualità dei servizi mediante la realizzazione e l'attuazione di standard uniformi;
 - c) ridurre i costi per l'erogazione dei servizi, realizzando a regime economie di scala;
 - d) maggiore specializzazione e responsabilizzazione degli uffici attraverso la valorizzazione delle competenze del personale addetto;
 - e) favorire la semplificazione dei processi amministrativi in particolare attraverso azioni di dematerializzazione e digitalizzazione;
 - f) favorire le regole di interoperabilità e cooperazione applicativa e la riorganizzazione del back-office pubblico nell'ottica delle gestioni collaborative dei servizi;
 - g) maggiore "peso" contrattuale ai Comuni associati nei confronti di altri enti e istituzioni;
 - h) maggiori possibilità di accedere a finanziamenti;
 - i) maggiore visibilità del territorio attraverso attività congiunte di programmazione e sviluppo;
 - j) favorire il ricorso a procedure di aggiudicazione per l'organizzazione di un servizio territorialmente più ampio con conseguenti e oggettivi risparmi.

2. In particolare la gestione unificata è finalizzata a garantire le funzioni amministrative concernenti i servizi e gli interventi, relativi alla scuola dell'obbligo, di supporto alla frequenza delle attività scolastiche, all'erogazione di provvidenze economiche, alle azioni dirette alla riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico.

Articolo 4. Organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune

1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'Unione definisce la collocazione organizzativa, la sede e il responsabile dell'Ufficio comune e provvede a dotarlo di risorse umane e strumentali adeguate all'espletamento dei compiti ad esso affidati.
2. L'ufficio comune costituisce lo strumento mediante il quale viene assicurata l'operatività della presente Convenzione ed è preposto alle funzioni di supporto tecnico-operativo e di segreteria della Consulta dei Sindaci. Esso predispone tutti gli atti, le procedure e i provvedimenti relativi alle procedure di gara gestite.
3. Ad esso compete ogni altro adempimento, direttamente o indirettamente, connesso e/o derivante per l'esecuzione delle finalità della presente Convenzione.
4. Tale struttura di supporto operativo, anche attraverso il miglior utilizzo della rete Internet/Intranet, dovrà garantire il miglior utilizzo delle risorse con conseguente valorizzazione e specializzazione delle competenze attivate.
5. L'Amministrazione conferisce all'ufficio comune, di volta in volta, le ulteriori risorse personali ed economiche, beni e strutture per l'espletamento della presente convenzione, in base ad accordi attuativi e secondo principi di leale collaborazione e responsabilità della spesa.
6. All'Ufficio comune partecipano, altresì, i Segretari comunali ed i responsabili di posizioni organizzative degli enti associati direttamente coinvolti nell'attività di programmazione, gestione e controllo della funzione associata.

Articolo 5. Compiti

1. La funzione fondamentale associata oggetto della presente Convenzione concerne la gestione delle seguenti attività:
 - a) organizzazione e gestione del servizio e del personale ad esso adibito;
 - b) eventuale predisposizione di modelli e schemi di bando che i Comuni aderenti possono utilizzare, al fine di consentire la standardizzazione delle attività di gara;
 - c) collaborazione nella redazione dei capitolati speciali di appalto;
 - d) definizione con gli enti aderenti dei criteri di aggiudicazione delle gare ed eventuali atti aggiuntivi;
 - e) definizione in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
 - f) redazione degli avvisi da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e degli estratti da pubblicare sui quotidiani, nonché le lettere di invito;
 - g) cura degli adempimenti connessi allo svolgimento della procedure di gara in ogni sua fase, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - h) risposta alla eventuali FAQ pervenute in sede di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara e relative all'aspletamento della procedura di gara;
 - i) nomina della commissione giudicatrice;
 - j) provvedere all'aggiudicazione provvisoria;

- k) cura degli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedure di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico – giuridici per la difesa in giudizio;
- l) collaborazione con l'Ente aderente ai fini della stipulazione del contratto d'appalto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa e trasmissione all'Agenzia delle Entrate per la registrazione;
- m) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- n) cura dei servizi all'utenza;
- o) gestione delle risorse finanziarie;
- p) stipula di accordi, convenzioni, protocolli di intesa, adesioni con altri Enti o associazioni;
- q) ulteriori compiti che gli l'Amministrazione affiderà alla funzione associata.

Articolo 6. Le procedure adottate

1. La Centrale unica di committenza nell'esecuzione dei compiti ed attività ad essa affidate adotta le seguenti procedure:
 - a) assume l'impegno, entro venti giorni dalla ricezione della determina a contrattare ad attivare la procedura di gara, salvo motivate ed eccezionali circostanze che potrebbero determinare un ritardo nell'attivazione della procedura di gara;
 - b) a seguito del completamento della procedura di aggiudicazione, rimette, mediante posta elettronica certificata la documentazione di gara, all'Ente aderente interessato, unitamente al verbale di aggiudicazione provvisoria affinché l'Ente aderente provveda alla determinazione di aggiudicazione definitiva e agli altri atti consequenziali;
 - c) effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti di lavori, servizi e forniture.
2. Nello svolgimento delle procedure predette la Centrale unica di committenza, potrà in ogni tempo richiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

Articolo 7. Prerogative e attribuzioni dell'Unione

1. Nello svolgimento delle funzioni delegate, l'Unione opera con lo scopo di assicurare il migliore assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti agli Enti Locali, sulla base della normativa e delle disposizioni vigenti e tenuto conto delle linee guida determinate dall'organismo di indirizzo, programmazione e controllo dei Comuni e rese note, nelle modalità stabilite dalla presente Convenzione, agli organi statutari dell'Unione.

Articolo 8. Dotazione organica

1. La dotazione organica e la responsabilità dell'Ufficio comune sarà determinata dall'Unione, sulla base degli indirizzi provenienti dall'Ente aderente, oltre che a fronte delle risorse disponibili e del personale assegnato dagli enti alla Centrale stessa.
2. Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di selezione o reclutamento saranno determinati dall'Unione, su indicazione degli organi competenti, sentiti i Sindaci dei Comuni, fermo restando che laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato, anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi, l'utilizzo di

professionalità esistenti presso gli Enti attraverso l'attivazione delle forme di assegnazione temporanea o di convenzioni, secondo le disposizioni vigenti.

3. La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione dell'Ente aderente.

Articolo 9. Dotazione tecnica

1. I Comuni associati potranno conferire all'Ufficio comune, a titolo permanente o temporaneo, a titolo gratuito od oneroso, beni mobili ed immobili, arredi ed attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.
2. I beni mobili ed immobili, gli arredi e le attrezzature tecniche di cui al precedente comma, in caso di recesso, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Articolo 10. Rapporti finanziari

1. Il costo complessivo per il funzionamento dell'Ufficio comune, da determinarsi da parte dell'Unione, sarà quantificato all'inizio del primo anno di attività e sarà soggetto a variazione nel corso degli anni successivi.
2. Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti all'interno della Consulta dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti.
3. Per il funzionamento dell'Ufficio comune, l'Ente si impegna a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, e a rimborsare trimestralmente i costi sostenuti dall'Unione.

Articolo 11 - Rendicontazione delle spese e rapporti finanziari

1. L'Unione compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute, da inviarsi ai Comuni convenzionati entro il 15 gennaio dell'anno successivo, al fine del versamento delle somme a conguaglio.
2. I Comuni convenzionati provvederanno al versamento delle somme occorrenti trimestralmente.
3. L'Unione si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.
4. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno essere portati in detrazione in sede di rendicontazione.

Articolo 12 - Durata

1. Le attività previste dalla presente Convenzione iniziano dalla data della sottoscrizione.
2. La presente convenzione ha validità di anni tre.
3. È possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno e valevole a partire dall'anno successivo purché venga mantenuto l'esercizio della funzione fondamentale in forma associata, da parte dei Comuni obbligati ed osservati ogni adempimento di legge.
4. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
5. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente Convenzione.

Articolo 13 – Ammissione di nuovi Comuni o Enti

1. Altri Comuni possono aderire alla presente convenzione, previa adozione di apposita deliberazione consiliare assunta dall'Unione e dagli altri Comuni convenzionati con l'Unione stessa per lo svolgimento della funzione in oggetto.
2. Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede mediante accordi attuativi deliberati dai Consigli, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs n.267/2000.

Articolo 15 – Esenzioni per bollo e registrazioni

La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, art. 16 e del decreto ministeriale 20 agosto 1992, mentre non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Atto redatto dal, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. pagine, che viene firmato dalle parti e che verrà trasmesso ai competenti uffici regionali.

Sottoscrizione di tutti i partecipanti.



Comune di Colle San Magno

Provincia di Frosinone – ITALIA

Sito internet: comune.collesanmagno.fr.it – Mail: comune.collesanmagno@libero.it
C.A.P. 03030 – Codice Fiscale 82005110604- Tel. 0776/560051 – FAX 0776/560290

CONVENZIONE

PER L'ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 2 del 28 marzo 2013

CONVENZIONE
PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA DI CUI ALL'ART. 33-BIS DEL D. LGS. 12.04.2006, N. 163

TRA

- **IL COMUNE DI COLLE SAN MAGNO**, rappresentato dal Vice Sindaco pro-tempore Dott. Antonio Di Adamo, autorizzato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- **L'UNIONE DI COMUNI "CINQUECITTA"**, rappresentata dal Presidente pro-tempore Dott. Antonio Di Nota, autorizzato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. ____ del _____;

L'amministrazione comunale di Colle San Magno, al fine di dare attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 33, comma 3 bis del d.lgs. 163 conviene con l'Unione Cinquecittà quanto segue:

Articolo 1. Oggetto

1. Il Comune di Colle San Magno e l'Unione Cinquecittà convengono di istituire ed esercitare la Centrale Unica di Committenza di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante apposita convenzione.
2. Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:
 - a) deliberazione del Consiglio comunale n..... del.....
 - b) deliberazione del Consiglio dell'Unione n..... del.....

Articolo 2. Funzioni e ambito territoriale

1. La presente convenzione disciplina l'esercizio della Centrale unica di committenza e il trasferimento dei relativi servizi all'Unione che assume la responsabilità dell'esercizio associato, presso il quale, a seguito della costituzione dell'ufficio comune o per effetto della delega, è operante la struttura amministrativa competente all'esercizio della funzione.
2. L'esercizio associato della Centrale unica di committenza, riguarda tutte le procedure di gara, senza eccezione, né per i casi di urgenza, né in relazione al loro valore. **Restano esclusi gli acquisti che i singoli comuni possono attivare attraverso il ricorso all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. 163/2006, gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali**

di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

3. Fermo restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva competenza degli enti aderenti, sia la fase che precede la predisposizione degli atti di gara (nomina del responsabile unico dei procedimenti, programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, determinazione a contrattare e le relative procedure, ecc.), sia la fase che segue (aggiudicazione definitiva, stipula del contratto, consegna dei lavori, direzione dei lavori, contabilità, collaudo, ecc.). In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:
 - a) la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) ex art. 10 del d.lgs. n. 163/2006;
 - b) la programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, la redazione e l'approvazione dei progetti e di ogni atto e elaborato che ne costituiscono presupposti, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
 - c) l'adozione della determina a contrattare;
 - d) la stipulazione del contratto di appalto, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata;
 - e) l'affidamento della direzione dei lavori o dell'esecuzione dei servizi;
 - f) ogni adempimento connesso alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamenti lavori;
 - g) la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;
 - h) gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, dei servizi e forniture ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento;
 - i) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 163/2006.
4. L'ente aderente può delegare alla Centrale unica di committenza l'attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico.
5. L'ente aderente potrà avvalersi del supporto della stazione appaltante nell'esame di eventuali proposte di varianti (in corso di esecuzione del contratto, in corso d'opera, progettuali in sede di offerta).
6. In caso di appalto da aggiudicare, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, che la Centrale Unica di Committenza

ritenerà opportuno inserire nella commissione giudicatrice. Tali oneri saranno riportati nei quadri economici della spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dallo stesso Ente aderente.

7. L'ambito territoriale della gestione associata viene individuata nel territorio dei Comuni firmatari del presente atto.
8. Le funzioni di cui alla presente Convenzione sono trasferite dal Comune di Colle San Magno all'Unione Cinquecittà.

Articolo 3. Finalità

1. La gestione associata della funzione fondamentale di cui all'articolo 1 è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) migliorare l'analisi del fabbisogno e offrire una risposta più organica e strutturata allo stesso;
 - b) migliorare la qualità dei servizi mediante la realizzazione e l'attuazione di standard uniformi;
 - c) ridurre i costi per l'erogazione dei servizi, realizzando a regime economie di scala;
 - d) maggiore specializzazione e responsabilizzazione degli uffici attraverso la valorizzazione delle competenze del personale addetto;
 - e) favorire la semplificazione dei processi amministrativi in particolare attraverso azioni di dematerializzazione e digitalizzazione;
 - f) favorire le regole di interoperabilità e cooperazione applicativa e la riorganizzazione del back-office pubblico nell'ottica delle gestioni collaborative dei servizi;
 - g) maggiore "peso" contrattuale ai Comuni associati nei confronti di altri enti e istituzioni;
 - h) maggiori possibilità di accedere a finanziamenti;
 - i) maggiore visibilità del territorio attraverso attività congiunte di programmazione e sviluppo;
 - j) favorire il ricorso a procedure di aggiudicazione per l'organizzazione di un servizio territorialmente più ampio con conseguenti e oggettivi risparmi.
2. In particolare la gestione unificata è finalizzata a garantire le funzioni amministrative concernenti i servizi e gli interventi, relativi alla scuola dell'obbligo, di supporto alla frequenza delle attività scolastiche, all'erogazione di provvidenze economiche, alle azioni dirette alla riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico.

Articolo 4. Organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune

1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'Unione definisce la collocazione organizzativa, la sede e il responsabile dell'Ufficio comune e provvede a dotarlo di risorse umane e strumentali adeguate all'espletamento dei compiti ad esso affidati.
2. L'ufficio comune costituisce lo strumento mediante il quale viene assicurata l'operatività della presente Convenzione ed è preposto alle funzioni di supporto tecnico-operativo e di segreteria della Consulta dei Sindaci. Esso predispone tutti gli atti, le procedure e i provvedimenti relativi alle procedure di gara gestite.
3. Ad esso compete ogni altro adempimento, direttamente o indirettamente, connesso e/o derivante per l'esecuzione delle finalità della presente Convenzione.
4. Tale struttura di supporto operativo, anche attraverso il miglior utilizzo della rete Internet/Intranet, dovrà garantire il miglior utilizzo delle risorse con conseguente valorizzazione e specializzazione delle competenze attivate.
5. L'Amministrazione conferisce all'ufficio comune, di volta in volta, le ulteriori risorse personali ed economiche, beni e strutture per l'espletamento della presente convenzione, in base ad accordi attuativi e secondo principi di leale collaborazione e responsabilità della spesa.
6. All'Ufficio comune partecipano, altresì, i Segretari comunali ed i responsabili di posizioni organizzative degli enti associati direttamente coinvolti nell'attività di programmazione, gestione e controllo della funzione associata.

Articolo 5. Compiti

1. La funzione fondamentale associata oggetto della presente Convenzione concerne la gestione delle seguenti attività:
 - a) organizzazione e gestione del servizio e del personale ad esso adibito;
 - b) partecipazione dei comuni aderenti alla corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto, tenendo conto che lo strumento deve garantire a piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura delle effettive esigenze degli enti interessati;
 - c) concordare tra gli enti aderenti alla procedura di gara per la scelta del contraente;
 - d) collaborazione nella redazione dei capitolati speciali di appalto;
 - e) definizione con gli enti aderenti dei criteri di aggiudicazione delle gare ed eventuali atti aggiuntivi;
 - f) definizione in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
 - g) redazione degli atti di gara e dei relativi disciplinari, degli avvisi da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e degli estratti da pubblicare sui quotidiani, nonché le lettere di invito;

- h) cura degli adempimenti connessi allo svolgimento della procedure di gara in ogni sua fase, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- i) risposta alla eventuali FAQ pervenute in sede di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara;
- j) nomina della commissione giudicatrice;
- k) provvedere all'aggiudicazione provvisoria;
- l) cura degli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedure di affidamento, fornendo anche gli elementj tecnico – giuridici per la difesa in giudizio;
- m) collaborazione con l'Ente aderente ai fini della stipulazione del contratto d'appalto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa e trasmissione all'Agenzia delle Entrate per la registrazione;
- n) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- o) cura dei servizi all'utenza;
- p) gestione delle risorse finanziarie;
- q) gestione delle relazioni sindacali;
- r) predisposizione del regolamento sull'accesso ai servizi, assicurando adeguate opportunità in tutti i Comuni associati;
- s) predisposizione delle carte dei servizi;
- t) affidamento di attività e servizi in gestione esterna;
- u) stipula di accordi, convenzioni, protocolli di intesa, adesioni con altri Enti o associazioni;
- v) ulteriori compiti che gli l'Amministrazione affiderà alla funzione associata.

Articolo 6. Le procedure adottate

1. La Centrale unica di committenza nell'esecuzione dei compiti ed attività ad essa affidate adotta le seguenti procedure:
 - a) assume l'impegno, entro quindici giorni dalla ricezione della determina a contrattare ad attivare la procedura di gara;
 - b) a seguito del completamento della procedura di aggiudicazione, rimette, mediante posta elettronica certificata la documentazione di gara, all'Ente aderente interessato, unitamente al verbale di aggiudicazione provvisoria

- affinchè l'Ente aderente provveda alla determinazione di aggiudicazione definitiva e agli altri atti conseguenziali;
- c) effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti di lavori, servizi e forniture.
2. Nello svolgimento delle procedure predette la Centrale unica di committenza, potrà in ogni tempo richiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

Articolo 7. Prerogative e attribuzioni dell'Ente Capofila

1. Nello svolgimento delle funzioni delegate, l'Unione opera con lo scopo di assicurare il migliore assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti agli Enti Locali, sulla base della normativa e delle disposizioni vigenti e tenuto conto delle linee guida determinate dall'organismo di indirizzo, programmazione e controllo del Comune e rese note, nelle modalità stabilite dalla presente Convenzione, agli organi statutari dell'Unione.

Articolo 8. Dotazione organica

1. La dotazione organica e la responsabilità dell'Ufficio comune sarà determinata dall'Unione, sulla base degli indirizzi provenienti dall'Ente aderente, oltre che a fronte delle risorse disponibili.
2. Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di selezione o reclutamento saranno determinati dall'Unione, su indicazione degli organi competenti, sentito il Sindaco del Comune, fermo restando che laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato, anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi, l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti, finanche, se necessario, mediante l'attivazione della forma del comando.
3. La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione dell'Ente aderente.

Articolo 9. Dotazione tecnica

1. Il Comune associato potrà conferire all'Ufficio comune, a titolo permanente o temporaneo, a titolo gratuito od oneroso, beni mobili ed immobili, arredi ed attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.

2. I beni mobili ed immobili, gli arredi e le attrezzature tecniche di cui al precedente comma, in caso di recesso, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Articolo 10. Rapporti finanziari

1. Il costo complessivo per il funzionamento dell'Ufficio comune, da determinarsi da parte dell'Unione, sarà quantificato all'inizio del primo anno di attività e sarà soggetto a variazione nel corso degli anni successivi.
2. Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti all'interno della Consulta dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti.
3. Per il funzionamento dell'Ufficio comune, l'Ente si impegna a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, e a rimborsare trimestralmente i costi sostenuti dall'Unione.

Articolo 11 - Rendicontazione delle spese e rapporti finanziari

1. L'Unione compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute, da inviarsi ai Comuni convenzionati entro il 15 gennaio dell'anno successivo, al fine del versamento delle somme a conguaglio.
2. Il Comune convenzionato provvederà al versamento delle somme occorrenti trimestralmente.
3. L'Unione si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.
4. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno essere portati in detrazione in sede di rendicontazione.

Articolo 12 - Durata

1. Le attività previste dalla presente Convenzione iniziano dalla data della sottoscrizione.
2. La presente convenzione ha validità di anni tre.
3. È possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno e valevole a partire dall'anno successivo purché venga mantenuto l'esercizio della funzione fondamentale in forma associata, da parte del Comune obbligato ed osservato ogni adempimento di legge.
4. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.

5. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente Convenzione.

Articolo 13 – Ammissione di nuovi Comuni o Enti

1. Altri Comuni possono aderire alla presente convenzione, previa adozione di apposita deliberazione consiliare assunta dall'Unione e dagli altri Comuni convenzionati con l'Unione stessa per lo svolgimento della funzione in oggetto.
2. Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede mediante accordi attuativi deliberati dai Consigli, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs n.267/2000.

Articolo 15 – Esenzioni per bollo e registrazioni

La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, art. 16 e del Decreto Ministeriale 20 agosto 1992, mentre non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Atto redatto dal, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. pagine, che viene firmato dalle parti e che verrà trasmesso ai competenti uffici regionali.
Sottoscrizione di tutti i partecipanti.

Per il Comune di Colle San Magno
Il Vice Sindaco

per L'Unione Cinquecittà
il Presidente



COMUNE di VILLA SANTA LUCIA

Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N.ro 29

28.03

del

2013

OGGETTO: *Approvazione convenzione per esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza - L. 214/2011*

L'anno *duemilatredici*, il giorno *ventotto* del mese di *marzo* alle ore *18,20* in **VILLA SANTA LUCIA** e nell'apposita sala delle adunanze presso la sede del Comune, convocato dal Sindaco nei modi di legge, si é riunito il Consiglio comunale in sessione *ordinaria*, seduta *pubblica* in prima convocazione

	P	A		P	A
IANNARELLI Antonio - Sindaco	X				
NARDOIANNI Mario	X		DI VETTA Angelo Antonio	X	
PELAGALLI Anna Antonia		X	PITTIGLIO Antonio	X	
NARDOIANNI Tommaso	X		SIMEONE Antonio	X	
VALLEROTONDA Angelo	X		CAPOROSSO Giuseppe	X	
RIZZA Biagio	X		ROMANO Francesco	X	
LA MARRA Giuseppe	X		D'AGUANO Bernardo	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nicola BENEDETTO

IL PRESIDENTE

Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1., del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario comunale (art. 49, c.2, e 97, c. 4.b., del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni) per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, nell'attività contrattuale della pubblica amministrazione vi è stato un progressivo cambiamento che ha portato da una parte alla ricerca di un più efficiente utilizzo dei metodi tradizionali di acquisto e dall'altra all'introduzione e la diffusione di strumenti telematici di approvvigionamento nelle pubbliche amministrazioni, il cosiddetto *e-procurement* pubblico;

RICONOSCIUTO che nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica l'istituzione di una centrale unica di committenza potrà evitare la parcellizzazione di gare, che crea inevitabilmente delle diseconomie per le difficoltà di gestione, quali la redazione di capitolati, di controllo dei requisiti, di verifica delle offerte tecniche, nonché l'impiego di risorse umane e materiali;

VISTI i seguenti atti:

- la *direttiva 2004/18/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e servizi, che prendendo atto dello sviluppo negli stati della comunità di nuove tecniche di acquisto elettronico, tecniche che consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, grazie in particolare al risparmio di tempo e di "denaro" derivante dal loro utilizzo, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono far uso delle tecniche di acquisto elettronico, purché il loro utilizzo avvenga nel rispetto delle norme stabilite dalla direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza;
- il *decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101* (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi) sono stati previsti i criteri e le modalità per l'espletamento da parte delle Amministrazioni pubbliche delle procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi che comprendono lo svolgimento delle procedure di gara in modalità telematica e lo sviluppo del mercato elettronico;
- il comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale dispone: "i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207";

CONSIDERATO l'obbligo della centrale unica di committenza decorre per le gare bandite successivamente al 31.3.2013, ai sensi dell'art. 23, comma 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO l'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 il quale demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione delle modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;

VISTO il D.P.C.M 30 giugno 2011 finalizzato a promuovere l'istituzione in ambito regionale di una o più Stazioni uniche appaltanti, di seguito denominate «SUA», con modalità che ne incentivino una maggiore diffusione anche attraverso la sensibilizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici;

ATTESO che ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M 30 giugno 2011 rapporti tra SUA e l'ente aderente sono regolati da convenzioni e che la convenzione prevede, in particolare:

2. Di approvare l'allegato "A" contenente lo schema di convenzione da sottoscrivere per costituire parte integrante ed essenziale;

3. Di costituire l'ufficio comune, che opera per l'esercizio delle funzioni oggetto della convenzione medesima, in luogo dei singoli uffici già competenti in via ordinaria, individuando nell'Unione la struttura a cui demandare gli atti relativi al servizio in oggetto;

4. Di determinare la durata di anni tre della predetta convenzione riservandosi, di valutare alla scadenza del predetto periodo, lo stato di conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno, al cui esito si potrà verificare l'esercizio delle funzioni fondamentali mediante l'unione di comuni, che nel corso di validità della stessa convenzione, gli Enti associati, valutano una eventuale costituzione;

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di Frosinone, affinché possa essere dimostrato da parte del Comune l'adempimento normativo di cui comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

n. 267/2000 e successive modificazioni);

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Antonio Lanarelli



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Nicola Benedetto

N. Benedetto

PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione è stata pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Villa Santa Lucia 9 APR. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Nicola Benedetto

N. Benedetto

ESECUTIVITÀ

Ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 9 APR. 2013

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, D.Lgs. n. 267/2000)
- perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Assegnata per l'esecuzione al Responsabile del Servizio:

- I** Affari e Servizi Generali
- II°** Finanze e Tributi - Rag. D'AGUANNO Elena
- III°** Urbanistico - LL.PP. - Geom. CAPRARO Orazio
- IV°** Manutenzione e Patrimonio - Geom. D'AGUANNO Rocco

Note:

Villa Santa Lucia 9 APR. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE

Nicola Benedetto

N. Benedetto

ORIGINALE

COPIA conforme all'originale per uso amministrativo

Villa Santa Lucia 9 APR. 2013



N. Benedetto

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

L'amministrazione comunale di Villa Santa Lucia, al fine, di dare attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 33, comma 3 bis del d.lgs. 163 conviene con l'Unione Cinquecittà quanto segue:

Articolo 1. Oggetto

1. Il Comune di Villa Santa Lucia e l'Unione Cinquecittà convengono di istituire ed esercitare la Centrale unica di committenza di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante apposita convenzione.
2. Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:
 - a) deliberazione del Consiglio comunale n..... del.....
 - b) deliberazione del Consiglio dell'Unione n..... del.....

Articolo 2. Funzioni e ambito territoriale

1. La presente convenzione disciplina l'esercizio della Centrale unica di committenza e il trasferimento dei relativi servizi all'Unione che assume la responsabilità dell'esercizio associato, presso il quale, a seguito della costituzione dell'ufficio comune o per effetto della delega, è operante la struttura amministrativa competente all'esercizio della funzione.
2. L'esercizio associato della Centrale unica di committenza, riguarda tutte le procedure di gara, senza eccezione, né per i casi di urgenza, né in relazione al loro valore. *Restano esclusi gli acquisti che i singoli comuni possono attivare attraverso il ricorso all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. 163/2006, gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.*
3. Fermo restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva competenza degli enti aderenti, sia la fase che precede la predisposizione degli atti di gara (nomina del responsabile unico dei procedimenti, programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, determinazione a contrattare e le relative procedure, ecc.), sia la fase che segue (aggiudicazione definitiva, stipula del contratto, consegna dei lavori, direzione dei lavori, contabilità, collaudo, ecc.). In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:
 - a) la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) ex art. 10 del d.lgs. n. 163/2006;
 - b) la programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, la redazione e l'approvazione dei progetti e di ogni atto e elaborato che ne

costituiscono presupposti, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;

c) l'adozione della determina a contrattare;

d) la stipulazione del contratto di appalto, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata;

e) l'affidamento della direzione dei lavori o dell'esecuzione dei servizi;

f) ogni adempimento connesso alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamenti lavori;

g) la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;

h) gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, dei servizi e forniture ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento;

i) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 163/2006.

3. L'ente aderente può delegare alla Centrale unica di committenza l'attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico.
4. L'ente aderente potrà avvalersi del supporto della stazione appaltante nell'esame di eventuali proposte di varianti (in corso di esecuzione del contratto, in corso d'opera, progettuali in sede di offerta).
5. In caso di appalto da aggiudicare, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, che la Centrale unica di committenza ritenerà opportuno inserire nella commissione giudicatrice. Tali oneri saranno riportati nei quadri economici della spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dallo stesso Ente aderente.
6. L'ambito territoriale della gestione associata viene individuata nel territorio dei Comuni firmatari del presente atto.
7. Le funzioni di cui alla presente Convenzione sono trasferite dal Comune di Villa Santa Lucia all'Unione Cinquecittà.

Articolo 3. Finalità

1. La gestione associata della funzione fondamentale di cui all'articolo 1 è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) migliorare l'analisi del fabbisogno e offrire una risposta più organica e strutturata allo stesso;
 - b) migliorare la qualità dei servizi mediante la realizzazione e l'attuazione di standard uniformi;
 - c) ridurre i costi per l'erogazione dei servizi, realizzando a regime economie di scala;
 - d) maggiore specializzazione e responsabilizzazione degli uffici attraverso la valorizzazione delle competenze del personale addetto;
 - e) favorire la semplificazione dei processi amministrativi in particolare attraverso azioni di dematerializzazione e digitalizzazione;

- f) favorire le regole di interoperabilità e cooperazione applicativa e la riorganizzazione del back-office pubblico nell'ottica delle gestioni collaborative dei servizi;
 - g) maggiore "peso" contrattuale ai Comuni associati nei confronti di altri enti e istituzioni;
 - h) maggiori possibilità di accedere a finanziamenti;
 - i) maggiore visibilità del territorio attraverso attività congiunte di programmazione e sviluppo;
 - j) favorire il ricorso a procedure di aggiudicazione per l'organizzazione di un servizio territorialmente più ampio con conseguenti e oggettivi risparmi.
2. In particolare la gestione unificata è finalizzata a garantire le funzioni amministrative concernenti i servizi e gli interventi, relativi alla scuola dell'obbligo, di supporto alla frequenza delle attività scolastiche, all'erogazione di provvidenze economiche, alle azioni dirette alla riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico.

Articolo 4. Organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune

1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'Unione definisce la collocazione organizzativa, la sede e il responsabile dell'Ufficio comune e provvede a dotarlo di risorse umane e strumentali adeguate all'espletamento dei compiti ad esso affidati.
2. L'ufficio comune costituisce lo strumento mediante il quale viene assicurata l'operatività della presente Convenzione ed è preposto alle funzioni di supporto tecnico-operativo e di segreteria della Consulta dei Sindaci. Esso predispone tutti gli atti, le procedure e i provvedimenti relativi alle procedure di gara gestite.
3. Ad esso compete ogni altro adempimento, direttamente o indirettamente, connesso e/o derivante per l'esecuzione delle finalità della presente Convenzione.
4. Tale struttura di supporto operativo, anche attraverso il miglior utilizzo della rete Internet/Intranet, dovrà garantire il miglior utilizzo delle risorse con conseguente valorizzazione e specializzazione delle competenze attivate.
5. L'Amministrazione conferisce all'ufficio comune, di volta in volta, le ulteriori risorse personali ed economiche, beni e strutture per l'espletamento della presente convenzione, in base ad accordi attuativi e secondo principi di leale collaborazione e responsabilità della spesa.
6. All'Ufficio comune partecipano, altresì, i Segretari comunali ed i responsabili di posizioni organizzative degli enti associati direttamente coinvolti nell'attività di programmazione, gestione e controllo della funzione associata.

Articolo 5. Compiti

1. La funzione fondamentale associata oggetto della presente Convenzione concerne la gestione delle seguenti attività:
 - a) organizzazione e gestione del servizio e del personale ad esso adibito;
 - b) partecipazione dei comuni aderenti alla corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto, tenendo conto che lo strumento deve garantire a piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura delle effettive esigenze degli enti interessati;

- c) concordare fra gli enti aderenti alla procedura di gara per la scelta del contraente;
- d) collaborazione nella redazione dei capitolati speciali di appalto;
- e) definizione con gli enti aderenti dei criteri di aggiudicazione delle gare ed eventuali atti aggiuntivi;
- f) definizione in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- g) redazione degli atti di gara e dei relativi disciplinari, degli avvisi da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e degli estratti da pubblicare sui quotidiani, nonché le lettere di invito;
- h) cura degli adempimenti connessi allo svolgimento della procedure di gara in ogni sua fase, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- i) risposta alla eventuali FAQ pervenute in sede di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara;
- j) nomina della commissione giudicatrice;
- k) provvedere all'aggiudicazione provvisoria;
- l) cura degli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedure di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico - giuridici per la difesa in giudizio;
- m) collaborazione con l'Ente aderente ai fini della stipulazione del contratto d'appalto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa e trasmissione all'Agenzia delle Entrate per la registrazione;
- n) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- o) cura dei servizi all'utenza;
- p) gestione delle risorse finanziarie;
- q) gestione delle relazioni sindacali;
- r) predisposizione del regolamento sull'accesso ai servizi, assicurando adeguate opportunità in tutti i Comuni associati;
- s) predisposizione delle carte dei servizi;
- t) affidamento di attività e servizi in gestione esterna;
- u) stipula di accordi, convenzioni, protocolli di intesa, adesioni con altri Enti o associazioni;
- v) ulteriori compiti che gli l'Amministrazione affiderà alla funzione associata.

Articolo 6. Le procedure adottate

1. La Centrale unica di committenza nell'esecuzione dei compiti ed attività ad essa affidate adotta le seguenti procedure:
 - a) assume l'impegno, entro quindici giorni dalla ricezione della determina a contrattare ad attivare la procedura di gara;

- b) a seguito del completamento della procedura di aggiudicazione, rimette, mediante posta elettronica certificata la documentazione di gara, all'Ente aderente interessato, unitamente al verbale di aggiudicazione provvisoria affinché l'Ente aderente provveda alla determinazione di aggiudicazione definitiva e agli altri atti consequenziali;
 - c) effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti di lavori, servizi e forniture.
2. Nello svolgimento delle procedure predette la Centrale unica di committenza, potrà in ogni tempo richiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

Articolo 7. Prerogative e attribuzioni dell'Ente Capofila

1. Nello svolgimento delle funzioni delegate, l'Unione opera con lo scopo di assicurare il migliore assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti agli Enti Locali, sulla base della normativa e delle disposizioni vigenti e tenuto conto delle linee guida determinate dall'organismo di indirizzo, programmazione e controllo del Comune e rese note, nelle modalità stabilite dalla presente Convenzione, agli organi statutari dell'Unione.

Articolo 8. Dotazione organica

1. La dotazione organica e la responsabilità dell'Ufficio comune sarà determinata dall'Unione, sulla base degli indirizzi provenienti dall'Ente aderente, oltre che a fronte delle risorse disponibili.
2. Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di selezione o reclutamento saranno determinati dall'Unione, su indicazione degli organi competenti, sentito il Sindaco del Comune, fermo restando che laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato, anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi, l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti, finanche, se necessario, mediante l'attivazione della forma del comando.
3. La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione dell'Ente aderente.

Articolo 9. Dotazione tecnica

1. Il Comune associato potrà conferire all'Ufficio comune, a titolo permanente o temporaneo, a titolo gratuito od oneroso, beni mobili ed immobili, arredi ed attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.
2. I beni mobili ed immobili, gli arredi e le attrezzature tecniche di cui al precedente comma, in caso di recesso, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Articolo 10. Rapporti finanziari

1. Il costo complessivo per il funzionamento dell'Ufficio comune, da determinarsi da parte dell'Unione, sarà quantificato all'inizio del primo anno di attività e sarà soggetto a variazione nel corso degli anni successivi.
2. Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti all'interno della Consulta dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti.
3. Per il funzionamento dell'Ufficio comune, l'Ente si impegna a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, e a rimborsare trimestralmente i costi sostenuti dall'Unione.

Articolo 11 - Rendicontazione delle spese e rapporti finanziari

1. L'Unione compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute, da inviarsi ai Comuni convenzionati entro il 15 gennaio dell'anno successivo, al fine del versamento delle somme a conguaglio.
2. Il Comune convenzionato provvederà al versamento delle somme occorrenti trimestralmente.
3. L'Unione si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.
4. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno essere portati in detrazione in sede di rendicontazione.

Articolo 12 - Durata

1. Le attività previste dalla presente Convenzione iniziano dalla data della sottoscrizione.
2. La presente convenzione ha validità di anni tre.
3. È possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno e valevole a partire dall'anno successivo purché venga mantenuto l'esercizio della funzione fondamentale in forma associata, da parte del Comune obbligato ed osservato ogni adempimento di legge.
4. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
5. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente Convenzione.

Articolo 13 - Ammissione di nuovi Comuni o Enti

1. Altri Comuni possono aderire alla presente convenzione, previa adozione di apposita deliberazione consiliare assunta dall'Unione e dagli altri Comuni convenzionati con l'Unione stessa per lo svolgimento della funzione in oggetto.
2. Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede mediante accordi attuativi deliberati dai Consigli, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs n.267/2000.

Articolo 15 – Esenzioni per bollo e registrazioni

La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, art. 16 e del decreto ministeriale 20 agosto 1992, mentre non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Atto redatto dal, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. pagine, che viene firmato dalle parti e che verrà trasmesso ai competenti uffici regionali.

Sottoscrizione di tutti i partecipanti.